

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	130
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	130
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM ..	131
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	134
5-06002 Fluvi: Operatività della società Posttributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali	132
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit	132
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	137
Sui lavori della Commissione	132
INTERROGAZIONI:	
5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera ...	133
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Bruno Cesario entra a far parte della Commissione.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, nel corso della precedente seduta d'esame, il relatore aveva illustrato il contenuto delle proposte di legge.

Propone quindi di costituire un Comitato ristretto, al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge, che potrà essere adottato dalla Commissione come base per il seguito dell'esame.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP), *relatore*, condivide pienamente la proposta di costituire un Comitato ristretto cui affidare il compito di redigere un testo unificato delle proposte all'esame.

La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.20.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che, su richiesta dei presentatori, concorde il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05930 Lo Monte ed altri è rinviato ad altra seduta.

Informa inoltre che l'interrogazione n. 5-05931 Pagano è stata sottoscritta anche dal deputato Ravetto.

5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM.

Alessandro PAGANO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro PAGANO (PdL), pur riservandosi di approfondire tutte le sfumature dell'articolata risposta fornita dal Sottosegretario, ritiene che essa non possa essere considerata soddisfacente, sebbene tecnicamente inappuntabile, in quanto non fuga le preoccupazioni circa gli effetti negativi che potrebbero essere determinati dall'unificazione dei due mercati non regolamentati denominati MAC e AIM.

In particolare, sussiste il fondato dubbio che tale fusione, incrementando i costi di quotazione e di permanenza sul mercato, eliminando il meccanismo dell'asta giornaliera ed inibendo la possibilità che il capitale flottante della società quotata possa essere sottoscritta, al momento del collocamento dei titoli, anche da un solo investitore, potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo alla quotazione di borsa delle società di medie e piccole dimensioni, le quali non trovano assolutamente conveniente quotarsi sul mercato ordinario e che dunque perderebbero un importante strumento per reperire sul mercato le risorse finanziarie necessarie a migliorare la propria capitalizzazione e ad aumentare le proprie dimensioni.

Invita dunque il Governo a svolgere un monitoraggio costante su tale tematica, e ad assumere l'impegno a riferire entro tre mesi sugli effetti che saranno determinati dalla predetta fusione, intervenendo qualora si riscontrassero gravi effetti negativi sulle possibilità di rafforzamento del capitale delle società di minori dimensioni, e, conseguentemente, sulle prospettive di crescita dell'economia italiana, che, come è noto, sono frustrate anche dalla sottocapitalizzazione media della maggior parte delle imprese.

5-06002 Fluvi: Operatività della società Posttributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD), ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, rilevando tuttavia come le informazioni in essa contenute fossero facilmente rilevabili anche dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione di Poste Italiane spa.

L'interrogazione intendeva invece chiarire quali siano le ragioni che hanno indotto Poste Italiane ad estendere la propria operatività anche al settore della riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali.

Si attendeva dunque una risposta più esaustiva su tale tematica, ritenendo pertanto opportuno approfondire la questione attraverso una specifica attività conoscitiva della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condive pienamente l'esigenza prospettata dal deputato Fluvi, anche in considerazione delle voci circa la prossima costituzione di una società mista, operante nel settore della riscossione locale, alla quale parteciperebbero Poste Italiane e l'ANCI.

Ritiene pertanto opportuno procedere all'audizione dei rappresentanti di Poste Italiane Spa, sulle tematiche relative all'operatività della predetta società nei comparti della riscossione delle entrate degli enti locali, delle attività di banco posta e dell'attività assicurativa nel ramo vita.

5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta, la quale si limita a fornire elementi di informazione già noti, ritenendo inaccettabile che il Governo dichiari di non poter adottare alcuna iniziativa su una questione cruciale per le prospettive del sistema creditizio nazionale e dell'intera economia del Paese.

Occorre invece che l'Esecutivo definisca con chiarezza la sua visione del sistema bancario e le linee politiche che intende perseguire in tale ambito, sottolineando come l'ingresso di fondi sovrani esteri nel capitale di alcuni tra i principali gruppi bancari italiani, segnatamente nella compagine azionaria di Unicredit, rischi di incidere pesantemente sulla gestione degli stessi gruppi, snaturandone la fondamentale funzione di sostegno all'economia ed interrompendo lo stretto legame con il tessuto produttivo locale che le banche devono mantenere.

In questa prospettiva il Governo dovrebbe quanto meno svolgere un'azione di monitoraggio sull'acquisizione, da parte di soggetti esteri, di partecipazioni nel capitale di istituti di credito italiani.

Gianfranco CONTE, *presidente*, constata l'assenza del deputato Barbato, il quale deve intendersi abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 5-05933.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro PAGANO (PdL), con riferimento alle considerazioni espresse nel corso dello svolgimento dell'interrogazione

n. 5-06002 Fluvi, condivide pienamente l'esigenza di approfondire il ruolo assunto da Poste Italiane Spa in settori diversi da quelli di tradizionale operatività, attraverso un'audizione dei rappresentanti di tale società.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), concorda con l'opportunità di procedere ad un'audizione dei rappresentanti di Poste Italiane, rilevando come, ad un ampliamento degli ambiti di attività, corrisponda, spesso, un peggioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini nel settore postale.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.45.

5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elvira SAVINO (PdL) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta fornita, dalla quale emerge come al carburante utilizzato per la propulsione delle navi adibite alla pesca costiera continui ad applicarsi il regime di non imponibilità IVA.

Si dichiara pertanto soddisfatta della risposta, la quale consente di dare certezze agli operatori, evitando un ulteriore aggravio di imposizione per un settore già gravemente in crisi a causa della concorrenza internazionale e del forte incremento dei costi registratosi nel corso dell'ultimo anno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Pagano chiede che vengano monitorate le iniziative assunte da Borsa Italiana s.p.a. relativamente ai mercati non regolamentati MAC (Mercato Alternativo del Capitale) e AIM (*Alternative Investment Market*) Italia, nonché le prospettive dell'eventuale fusione e le conseguenze che tale decisione potrebbe determinare riguardo alle opportunità di collocamento e di raccolta di capitali per le società di minori dimensioni.

In proposito, si fa presente che l'eventuale accorpamento in un unico soggetto dei due distinti sistemi di negoziazione (come tali disciplinati ex articolo 77-bis del TUF ed ex articoli 19 e 20 del Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato) rientra nelle prerogative tipiche del gestore di tali sistemi e, conseguentemente, nell'autonomia delle scelte imprenditoriali di Borsa Italiana S.p.A., sulle quali, tuttavia, permane la generale attività di vigilanza della Consob.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta riservando particolare attenzione agli aspetti evidenziati nell'interrogazione, soprattutto, con riferimento alle eventuali possibilità di deterioramento delle condizioni di quotazione e di negoziazione su tali mercati per i titoli di società di minori dimensioni.

Attualmente, è in corso il negoziato sulla proposta della Commissione Europea, presentata il 20 ottobre scorso, di revisione della Direttiva 2004/39/CE (co-

siddetto *MiFID, Markets in Financial Instruments*), mediante la quale, fra l'altro, verranno modificate proprio le tipologie e requisiti delle *trading venue* (piattaforme di negoziazione, in generale).

L'articolo 35 della citata proposta della Commissione, pienamente sostenuto dalla delegazione italiana, prevede il rafforzamento del regime europeo per i mercati di capitale dedicati alle piccole e medie imprese (SME, *SmallMedium Enterprise*) a complemento di altre iniziative finalizzate ad incrementare i canali di finanziamento per tali entità. L'intenzione è di creare una sottocategoria di mercati da contrassegnarsi come « *SME growth markets* » (mercati di crescita per le SME).

Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che in tema di poteri sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 2, lettera c) del TUF, essa vigila al momento dell'autorizzazione e in via continuativa affinché le regole e le procedure adottate dai sistemi siano conformi alle disposizioni comunitarie.

I due sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) nei quali vengono negoziati i titoli azionari: MAC (operativo a partire dal settembre 2007) e AIM ITALIA (operativo a partire da gennaio 2009) si caratterizzano per una semplificazione dei requisiti di accesso e per una riduzione dei tempi e dei costi per le istruttorie di ammissione, rispetto a quelli previsti per la definizione dell'*iter* nei mercati regolamentati.

La crescita piuttosto contenuta che nel tempo hanno raggiunto i due MTF ha

indotto recentemente Borsa Italiana, a rivedere la loro struttura al fine di trovare sinergie utili alla realizzazione di un modello di mercato confacente alle esigenze di sviluppo dell'industria italiana.

Tale intervento è coerente anche con il confronto avviato dalla Consob nel marzo scorso attraverso l'istituzione di tre « tavoli di lavoro » che ha coinvolto tutte le componenti dell'industria finanziaria italiana e le associazioni dei consumatori, al fine di razionalizzare il *corpus* normativo regolamentare, stratificatosi nel tempo, mantenendo fermi i presidi a tutela del risparmio e contribuendo in tal modo ad aumentare l'attrattività del mercato italiano attraverso una semplificazione degli adempimenti delle società e degli operatori.

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2011, Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato alla Consob e alle Associazioni di categoria il progetto di integrazione degli MTF: MAC e AIM ITALIA gestiti da Borsa Italiana s.p.a., ad oggi non ancora divenuto operativo.

Le modifiche che Borsa Italiana intende introdurre alla microstruttura del nuovo MTF risultante dall'integrazione sono state studiate per incentivare le adesioni dell'industria alla nuova realtà, individuando soluzioni adeguate alla valorizzazione del mercato dei capitali, come fonte alternativa di finanziamento agli usuali canali bancari. Allo stato attuale, il MAC è riservato ad investitori professionali mentre gli investitori al dettaglio possono accedere alle negoziazioni sull'AIM ITALIA.

In considerazione della scelta di consentire l'accesso al pubblico *retail* al « nuovo MTF » per le PMI, è stato ritenuto opportuno da Borsa Italiana seguire l'approccio regolamentare che caratterizza PAIM Italia.

Conseguentemente, rispetto all'attuale disciplina del MAC, l'impatto dei nuovi

requisiti da un lato potrebbe risultare più oneroso, in quanto viene introdotta la richiesta di un flottante minimo, di un documento di ammissione, due bilanci certificati, nonché la nomina di un Nomad (soggetto abilitato che viene iscritto in apposito registro tenuto da Borsa Italiana, il cui ruolo è quello di assistere la società – che intende « quotarsi » sull'AIM – nella fase pre-ammissione, ammissione, e post ammissione, nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento dell'AIM), ma dall'altro, per le società del MAC, si amplia la platea dei possibili investitori ricomprendendo anche i *retail*.

In considerazione della scelta di consentire l'accesso al pubblico *retail* al « nuovo MTF » per le PMI, Borsa Italiana, in coerenza con le finalità perseguite dalle attività di semplificazione avviate dalla Consob nel marzo scorso, ha ritenuto quindi opportuno perseguire l'obiettivo di snellire gli adempimenti regolamentari senza abbassare il livello di tutela degli investitori.

La Consob ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione per verificare che le regole e le procedure adottate dai sistemi siano conformi alle disposizioni comunitarie. Peraltro, il progetto di Borsa Italiana, inserendosi in quel contesto di *regulatory review* avviata dalla Consob nel marzo scorso e basata anche sull'esame del rapporto costi-benefici, al fine di semplificare gli adempimenti delle società e degli operatori, ridurre il costo del finanziamento degli emittenti e degli intermediari finanziari, favorire la quotazione delle imprese, salvaguardando il livello complessivo di tutela degli investitori, appare in linea con la crescente attenzione del mercato e dei *regulator* verso iniziative intese a favorire ed accrescere il ricorso al mercato dei capitali da parte delle Piccole e Medie Imprese Italiane.

ALLEGATO 2

5-06002 Fluvi: Operatività della società Posttributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fluvi chiede informazioni circa l'operatività di Posttributi Scpa nel settore della riscossione degli Enti locali, nonché in merito al contributo di tale attività rispetto al conto economico della società stessa.

Al riguardo, la Società Poste Italiane s.p.a. ha comunicato che Poste Tributi Scpa – società consortile per azioni – è iscritta al n. 159 dell'Albo dei gestori della riscossione ed accertamento dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – detenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La società è stata iscritta al suddetto Albo dopo apposita valutazione della Commissione che sovrintende l'Albo stesso.

La società Poste Tributi Scpa, dopo un primo periodo di *start up*, negli ultimi due esercizi ha avuto un considerevole incremento di ricavi e ha rivolto la propria offerta a tutti gli Enti Locali autonomi, che decidono di gestire direttamente la riscossione e l'accertamento delle proprie entrate, anche tributarie.

La società supporta e coadiuva gli Enti Locali, che effettuano tale tipo di scelta e che intendono mantenere il controllo di-

retto di tutte le attività attinenti le riscossioni e gli accertamenti di propria competenza.

La forma consortile consente di remunerare i soci attraverso i servizi che i medesimi svolgono.

Poste Tributi Scpa, sebbene sia in forte crescita, al 30 giugno 2011 disponeva di un attivo patrimoniale appena al di sopra dei 7 milioni di euro. I ricavi nello stesso periodo ammontavano a circa 1,7 milioni di euro.

Tali valori sono evidentemente del tutto irrilevanti nell'ambito del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane nel suo complesso che, nel citato semestre, presenta un attivo patrimoniale di 104 miliardi di euro, ricavi pari a 11,5 miliardi di euro e circa 148.000 dipendenti.

Per i motivi sovraesposti, la partecipazione nella società controllata Poste Tributi Scpa è valutata nel bilancio consolidato di Gruppo con il metodo del patrimonio netto.

I relativi risultati economici e la consistenza patrimoniale sono, pertanto, correttamente riflessi nel bilancio consolidato di Gruppo secondo i principi della rilevanza e significatività.

ALLEGATO 3

5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fugatti ed altri, nel formulare considerazioni critiche sulla partecipazione di soggetti stranieri all'aumento di capitale deliberato da Unicredit, temendo che questo possa determinare un ridimensionamento del ruolo delle Fondazioni bancarie italiane socie di Unicredit, chiedono quali iniziative il Governo intenda adottare per tutelare tali Fondazioni.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia ha comunicato che l'operazione di aumento di capitale deliberata da Unicredit termina il 27 gennaio prossimo e, allo stato, non si dispone di specifiche informazioni in ordine ai soggetti che hanno partecipato alla sottoscrizione.

Peraltro, lo Statuto di Unicredit (articolo 5, comma 16) stabilisce che nessun avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto a voto.

La Banca d'Italia ha precisato che segue con attenzione l'evoluzione negli assetti azionari delle banche, le quali assumono rilevanza sia a fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione nel capitale delle stesse, che per il complessivo impatto sui profili gestionali e strategici degli intermediari medesimi.

Per quanto riguarda le fondazioni, occorre premettere che quelle di origine bancaria sono state istituite con legge ed è la legge che stabilisce che esse perseguono

esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, in rapporto prevalente con il territorio, esclusivamente nei settori indicati dalla legge stessa.

Il patrimonio delle Fondazioni, che rimane comunque vincolato nel tempo, viene investito con lo scopo di produrre l'adeguata redditività, attraverso una politica di pianificazione degli investimenti, che consenta un adeguato flusso di risorse per l'attività istituzionale.

La partecipazione delle fondazioni nella società bancaria conferitaria, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può rappresentare un collegamento funzionale tra l'investimento del proprio patrimonio e il territorio di riferimento, laddove una solida banca costituisce un volano per l'intera economia, ma non può rappresentare l'unico nesso funzionale con il territorio al cui sviluppo possono contribuire anche altri idonei investimenti.

Con riferimento allo specifico caso segnalato, il particolare ruolo di investitori di lungo periodo svolto dalle fondazioni azioniste di Unicredit rende rilevante, per la loro operatività e per la salvaguardia del valore del loro patrimonio, la solidità di tali investimenti nel rispetto comunque degli scopi sanciti dalla legge e dei principi che regolano la gestione degli investimenti. L'attuale rafforzamento patrimoniale di Unicredit fa seguito ad altri due aumenti di capitale effettuati nel 2009 e nel 2010, ai quali hanno partecipato le stesse Fondazioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Autorità di vigilanza

sulle Fondazioni di origine bancarie, verifica il rispetto della legge e degli statuti, valuta che le decisioni degli Enti siano rispondenti ai principi cui si ispirano le Fondazioni stesse, nel rispetto della loro

autonomia di persone giuridiche private, ma non può assumere iniziative atte ad « assestare » quei rapporti di azionariato che trovano nel mercato la loro formazione.

ALLEGATO 4

**5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo
per le navi adibite alla pesca costiera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla portata applicativa dell'articolo 8, comma 2, lettera *e*), n. 4, della Legge comunitaria 2010 (Legge 15 dicembre 2011, n. 217) che ha modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA.

In particolare, la lettera *d*) del primo comma del citato articolo 8-*bis* stabilisce che sono equiparate alle cessioni all'esportazione le cessioni di beni destinati alle dotazioni di bordo ed al rifornimento e vettovagliamento delle imbarcazioni comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le « provviste di bordo ».

La precedente versione dell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 escludeva dal regime di non imponibilità ai fini IVA, con riferimento alle navi adibite alla pesca costiera, le cessioni relative al « vettovagliamento ».

Pertanto, la novella introdotta ha reso il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, sostituendo il termine « vettovagliamento », utilizzato nella precedente versione dell'articolo 8-*bis* citato, con la dizione « provviste di bordo » (testualmente utilizzata dall'articolo 148, lettera *a*), della Direttiva 2006/112/CE) ai fini dell'individuazione delle forniture che non possono godere del regime di non imponibilità ai fini IVA.

Tale sostituzione ha comportato dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità del regime IVA di non imponibilità alle forniture di carburante e lubrificante utilizzato per le suddette imbarcazioni.

Il dubbio interpretativo origina, in particolare, dal disposto dell'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano, tra l'altro, i generi di consumo di ogni specie occorrenti per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo.

In forza della previsione del suddetto articolo 252, ricadrebbero, pertanto, nella definizione di provviste di bordo anche il carburante e il lubrificante utilizzati per l'alimentazione degli organi di propulsione delle navi.

La versione linguistica italiana dell'articolo 148 della sopra citata Direttiva dispone, alla lettera *a*), che gli Stati membri esentano « le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni, di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo ».

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

La logica seguita dal legislatore comunitario porta a ritenere che l'espressione « provviste di bordo » non possa ricomprendere tutti i beni destinati al « rifornimento » e al « vettovagliamento ».

Diversamente opinando, per le navi adibite alla pesca costiera, non sarebbe possibile individuare alcun ambito di applicazione del « regime di non imponibilità ai fini IVA » ai sensi dell'articolo 148 della Direttiva comunitaria nonché dell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

È ragionevole, invece, ritenere che l'esclusione dal regime di non imponibilità debba riguardare solo le cessioni di beni destinati al « vettovagliamento » delle navi adibite alla pesca costiera come già previsto dalla precedente formulazione dell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Tale criterio interpretativo risulta supportato dalla considerazione della versione in lingua inglese dell'articolo 148 della citata Direttiva, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni « fuelling » (rifornimento) e

« provisioning » (vettovagliamento) e, per l'esclusione dal regime di non imponibilità, il termine « ships' provisions » (vettovagliamento).

Tale analisi comparata dei testi conferma che il termine « provviste di bordo » è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di « vettovagliamento ».

In considerazione, inoltre, della circostanza che dall'*iter* di approvazione della Legge comunitaria 2010 non risulta l'intenzione del legislatore nazionale di modificare la portata applicativa della norma e del fatto che su tale argomento non risulta avviata una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, deve ritenersi che la modifica normativa abbia una finalità esclusivamente redazionale che non incide sull'ambito di applicazione del regime di non imponibilità applicabile, tra l'altro, al rifornimento di carburante e lubrificante delle navi adibite alla pesca costiera.

Ai soli fini dell'interpretazione dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deve, quindi, attribuirsi al termine « provviste di bordo » un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dal cennato articolo 252 del TUD (Testo unico doganale).